

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

- Sezione Seconda Civile -

Composto dai sig.ri magistrati:

- dott.ssa Gabriella Di Marco - Presidente
- dott.ssa Cristina Denaro - Giudice
- dott.ssa Silvia Ingrassia - Giudice rel.-est.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ...del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 vertente

promossa da

S.C. ((...)) elettivamente dom.to in Palermo ...presso lo studio dell'avv...., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;

- attore

contro

S.G. ((...)), elettivamente dom.to in Palermo, via, presso lo Studio dell'Avv....;

- convenuto

oggetto: azione di riduzione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, S.C. conveniva in giudizio il fratello S.G., azionando i diritti a lei spettanti quale erede legittimaria del padre S.G., nato a P. il (...) e deceduto il 20.9.2013, e della madre G.F., nata a T. il (...) e deceduta il 6.2.2016.

Premesso che i due genitori (coniugi in regime di comunione legale dei beni) avevano, in maniera analoga, disposto per testamento in favore dei due figli della quota del 50% dei beni mobili e immobili a ciascuno di essi spettante, esponeva che alcuni dei mobili a lei destinati non le erano mai stati consegnati dal fratello, il quale, pur essendone custode, aveva dichiarato di non averli rinvenuti.

A ciò aggiungeva che il fratello aveva acquistato un immobile da lui adibito a casa familiare, sito in P. in via C. n. 60, con denaro dei genitori, i quali avevano, inoltre, venduto alla di lui moglie, S.M., due box siti in P. in via S. n. 244.

Ciò posto in punto di fatto, lamentando l'inadempimento da parte del fratello all'obbligo di restituzione su di lui gravante ex art. 1766 c.c., chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore del controvalore dei beni mobili che le erano stati lasciati per testamento ma che non le erano mai stati consegnati.

Quantificando, poi, il valore degli assi ereditari dei due genitori e avendo altresì riguardo alla donazione indiretta in favore del fratello dell'immobile sito in via C., lamentava la lesione della quota di riserva a lei spettante.

Per tali ragioni, chiedeva testualmente all'intestato Tribunale di:

"Ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto alla restituzione dei beni relitti quali un servizio di piatti per 12, dodici posate d'argento complete di coltelli, un centro tavolo d'argento di circa 400 gr., un anello di oro rosso con brillante.

Condannare pertanto il convenuto al pagamento del valore dei suddetti beni da determinare in corso di causa oltre interessi e rivalutazione.

Disporre la riunione fittizia dei beni ereditari, in essa includendo l'immobile di via C. n. 60 intestato al sig. G.S.. Ordinare pertanto la collazione dei beni ereditari, accertando la sussistenza di una lesione della quota di legittima della sig.ra S.C., disponendo la restituzione delle eccedenze rispetto la quota di riserva con l'esatta restituzione del medesimo bene ricevuto in donazione, ovvero per imputazione, con la restituzione del tantundem in denaro".

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio S.G., contestando le richieste di parte attrice e deducendo al riguardo che i beni mobili il cui mancato ritrovamento veniva lamentato dalla sorella erano stati oggetto di furto quando ancora la madre era in vita e che, in ogni caso, egli non aveva alcun obbligo di custodia in ordine agli stessi. A ciò aggiungeva che l'immobile che, a dire di controparte, gli era stato donato indirettamente dai genitori era stato, invece, acquistato con denaro suo e della moglie e che i testamenti dei due *de cuius* non avevano in alcun modo leso la quota di riserva della sorella attrice.

Premesso, poi, di avere sostenuto spese funerarie in occasione del decesso della comune madre per un totale di Euro 1.868,80, chiedeva, in via riconvenzionale, il rimborso della quota pari alla metà gravante sulla coerede, per un importo pari ad Euro 934,40

Tali, in breve, le prospettazioni delle parti, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., per quel che qui rileva, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte attrice evidenziava, con riferimento ai box di via S. acquistati dalla moglie del convenuto (S.M.), che gli stessi erano stati ceduti "presumibilmente con vendita simulata" e deduceva, inoltre, di avere appreso che i due genitori erano stati intestatari di buoni postali cartacei fruttiferi, i quali, sebbene risultava fossero stati rimborsati, "non sembra siano transitati dai conti correnti dei de cuius".

Muovendo da ciò, chiedeva al convenuto la "*rendicontazione di tutte le somme gestite per conto dei de cuius*".

Quanto, poi, alla domanda proposta in via riconvenzionale da controparte, chiedeva la compensazione dell'importo chiesto dal fratello con il credito di Euro 1.160,003 da lei vantato per spese condominiali relative all'immobile adibito dai defunti genitori a casa coniugale.

Disattese le richieste di prova orale articolate dalle parti per le ragioni di cui all'ordinanza del 4.1.12020, la causa veniva istruita in via documentale e mediante c.t.u., affidata all'arch. A.G..

Terminati gli accertamenti peritali, all'udienza del 11.10.2022, tenuta secondo la modalità cartolare prevista dalla normativa vigente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta.

In via preliminare, va rilevato che, nelle conclusioni della propria comparsa conclusionale, parte attrice ha chiesto, per la prima volta, di "Ritenere e dichiarare che l'attrice ha diritto alla restituzione del valore dei buoni fruttiferi di cui in premessa" e di "Condannare pertanto il convenuto al pagamento del valore dei suddetti beni da determinare in corso di causa oltre interessi e rivalutazione".

Trattasi di domande inammissibili, poiché tardive.

Al riguardo, va parimenti rilevata l'inammissibilità della richiesta al convenuto di "rendicontare" le somme ricavate dall'incasso dei buoni fruttiferi intestati ai due de cuius formulata da parte attrice, per la prima volta, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

Tale istanza, oltre ad essere basata su fatti nuovi rispetto a quelli dedotti in citazione, risulta in ogni caso inammissibile, poiché non vi è alcun elemento di prova in ordine alla percezione da parte del convenuto delle somme di denaro di cui ai buoni fruttiferi intestati ai genitori (circostanza questa contestata da S.G. fin dalla prima difesa utile).

Del resto, la stessa attrice (si ripete, per la prima volta, soltanto nella memoria art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) rappresenta un simile fatto in termini meramente probabilistici; si legge, infatti, testualmente, a pag. 9: "(...) di detti buoni, seppur risultano rimborsati, non si hanno notizie. O meglio non sembra che siano transitati dai conti correnti dei de cuius e per ciò se ne chiederà nella successiva fase la dovuta rendicontazione di tutte le somme gestite per conto dei de cuius dal sig. G.S."

Dunque, l'odierna attrice, senza aver allegato e provato alcunché in ordine alle indagini in tal senso svolte, ricava l'esistenza di un obbligo di rendicontazione a carico del convenuto dalla semplice "assenza di notizie" circa la sorte delle somme di denaro ricavate dai due genitori a seguito dell'incasso di tali buoni fruttiferi

Ricordato, in punto di diritto, che "Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale (...)" (così anche Cass. n. 17283/2010), nel caso di specie, difetta, a monte, qualsivoglia prova circa la percezione delle somme in questione da parte del convenuto e circa l'esistenza di un suo obbligo di rendiconto nei confronti dei due genitori che legittimi la richiesta in tal senso svolta dall'attrice in qualità di loro erede, sicché ogni domanda svolta sul punto non può trovare accoglimento.

Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che sebbene parte attrice abbia prospettato, anche stavolta in termini meramente probabilistici e per la prima volta soltanto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., la natura simulata di una vendita di due box effettuata dai de cuius in favore della moglie dell'attore (a pagg. 7 e 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice si legge, testualmente "piace evidenziare in primo luogo che i box di cui si discute sono stati venduti alla Signora S., moglie dell'odierno convenuto, e ciò presumibilmente con vendita simulata, atteso che sebbene nell'atto di compravendita tra le parti sia stato indicato il pagamento della complessiva somma di £. 50.000.000 avvenuto a mezzo di assegno circolare n. (...), la emesso il 18 dicembre 1995 dall'Istituto ...- , detta somma ingente sembrerebbe non essere mai entrata a far parte del patrimonio dei de cuius", laddove invece in citazione l'attrice si era limitata a riferire in ordine a tale vendita senza aggiungere nulla al riguardo), ella non ha mai espressamente chiesto di accertare la natura simulata di tale atto, da ricomprendere eventualmente nel "donatum" ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c.

Del resto, una simile richiesta avrebbe dovuto essere formulata nell'atto di citazione e avrebbe chiesto la partecipazione in giudizio della stessa S.M., sicché tutte le deduzioni svolte da parte attrice (si ripete, a partire dalla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) in ordine a tale "presumibile" vendita simulata risultano irrilevanti ai fini decisori.

Ciò detto, può entrarsi nel merito della lite.

La prima richiesta svolta dall'odierna attrice è diretta a ottenere la condanna del convenuto al pagamento in suo favore del controvalore di una serie di beni che le erano stati assegnati per testamento dai due genitori e che, pacificamente, non sono stati rinvenuti nella loro abitazione.

Trattasi, in particolare, di: un servizio di piatti per dodici persone, dodici posate d'argento complete di coltelli, un centro tavolo d'argento di circa 400 gr. e un anello di oro rosso con brillante.

Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierna attrice ha dedotto al riguardo che i genitori (il padre G.S. deceduto in data 20.9.2013 e la madre G.F. deceduta in data 6.2.2016) avevano lasciato la custodia dei loro beni al convenuto, il quale aveva le chiavi dell'appartamento dei due de cuius e ne aveva consegnato una copia alla sorella solo il 15.6.2016, sicché egli era inadempiente ex art. 1766 c.c.

Nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la stessa parte ha poi precisato che, come desumibile dalle dichiarazioni rese da G.G. e G.M.C. (zie delle parti e sorelle della comune madre G.F.) nell'ambito di un procedimento ex art. 692 c.p.c. instaurato prima dell'odierno giudizio (v. "ricorso ex art. 692 c.p.c." e "verb. ud. 12.4.2017" depositati da parte attrice con la memoria n. 2), la de cuius G. possedeva una notevole quantità di beni preziosi, che erano stati condotti dal figlio G. presso un box di via S. di cui lui aveva disponibilità.

Dal proprio canto, il convenuto, il quale ha fin da subito contestato la sua qualità di custode e le circostanze affermate dall'odierna attrice, evidenziando che i beni in questione erano stati oggetto di furto quando ancora la comune madre era in vita, ha al riguardo prodotto una denuncia presentata, in data 2 ottobre 2013, da G.F. presso un commissariato di polizia.

Ebbene, va fin da subito chiarito che l'esistenza di un obbligo di custodia da parte del convenuto degli specifici beni che erano stati assegnati per testamento dei due de cuius all'odierna attrice, nascente da un contratto di deposito stipulato ex art. 1766 c.c., non ha trovato riscontro sul piano probatorio.

Premessa l'assoluta irrilevanza a tali fini della disponibilità da parte del convenuto delle chiavi di accesso all'appartamento dei genitori, va invero rilevato che l'odierna attrice affida l'intera prova sul punto alle dichiarazioni rese in sede di istruzione preventiva dalle zie, sorella della madre, all'udienza del 12.4.2017

In realtà, però, per quel che qui rileva, in quella sede, G.M.C. non ha confermato il capitolo di prova relativo alla asserita apprensione da parte di S.G. di "tutto l'oro e dei gioielli di famiglia presenti nella casa coniugale" della sorella G.F. e al successivo trasporto di tali beni presso un box sito in via S. e, negando che sua sorella F. le avesse raccontato qualcosa al riguardo, si è limitata a confermare i beni preziosi (inclusi quelli destinati per testamento a S.C.) appartenuti in vita alla sorella; inoltre, negando di avere mai visto il nipote G. apprendere tali beni, ha soltanto dichiarato che quest'ultimo aveva le chiavi dell'immobile in cui erano custoditi.

Di contro, l'altro testimone sentito in sede di istruzione preventiva, G.G., oltre a confermare i preziosi che possedeva in vita la sorella, ha dichiarato, testualmente: "*Mia sorella F. ci disse che l'oro l'aveva preso suo figlio G. e l'aveva portato in questo box di Via S. n. 244, le cui chiavi le aveva mio nipote G.*", precisando pure "eravamo a casa di mia sorella F. e insieme a me c'era anche mia sorella M.C."

Ora, la circostanza per cui G.G. abbia dichiarato che tali fatti siano avvenuti in presenza della sorella M.C., la quale ha, invece, negato di avere mai preso parte a un episodio simile, priva di attendibilità l'unica testimonianza (quella, appunto, di G.G.) da cui potrebbe astrattamente ricavarsi la prospettata esistenza a carico del convenuto di un obbligo di custodia dei beni dei genitori.

A ciò si aggiunga che i beni mobili di cui l'attrice lamenta lo smarrimento nonostante l'obbligo di custodia asseritamente gravante sul fratello sono un servizio di piatti per dodici persone, dodici posate d'argento complete di coltelli, un centro tavolo d'argento di circa 400 gr. e un anello di oro rosso con brillante.

E allora, anche laddove volesse attribuirsi rilievo alle dichiarazioni rese dalla zia G.G., il trasporto eseguito da S.G. di beni dei genitori presso il box di via S. avrebbe avuto ad oggetto soltanto beni d'oro, sicché l'attrice potrebbe eventualmente, e astrattamente, dolersi di un inadempimento dell'obbligo di custodia gravante sul fratello con esclusivo riferimento all'anello di oro rosso con brillante che le era stato attribuito per testamento dai genitori e non anche in relazione agli altri beni (ossia servizi di piatti e oggetti d'argento) di cui pure lamenta il mancato rinvenimento presso la casa dei genitori.

E tuttavia, proprio l'anello con brillanti rientra tra gli oggetti di cui G.F. ha denunciato in data 2.10.2013, presso le autorità competenti, il furto subito da ignoti.

Nella denuncia in questione (depositata in copia al doc. 10 allegato alla comparsa di risposta e depositata altresì in originale in data 15.3.2019), la de cuius G. lamentava, infatti, il mancato ritrovamento presso la propria abitazione dei seguenti beni: "nr. 1 servizio di bicchieri in cristallo, completo per 12 persone; nr. 2 servizi di piatti; - nr. 2 tovaglie da tavola ricamante; - oggetti di porcellana contenuti nella vetrina del salone; - vari oggetti d'oro tra cui nr. 2 bracciali, da donna, le fedi nuziali, nr. 2 anelli con brillanti e un orologio da polso per uomo".

Dunque, oltre a non essere stato provato il dedotto obbligo di custodia, lo stesso, quand'anche esistente, non avrebbe avuto ad oggetto i beni di cui l'odierna attrice lamenta il mancato rinvenimento.

A ciò si aggiunga che risulta, in ogni caso, dirimente ai fini del rigetto della domanda da lei proposta nei confronti del fratello, diretta a ottenere la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore del controvalore di tali beni, l'assenza di qualsivoglia elemento da cui desumere quali fossero le specifiche caratteristiche dei mobili in questione e quale fosse il loro effettivo valore, non potendo essere colmata una simile lacuna probatoria disponendo una consulenza tecnica d'ufficio che, in assenza di ulteriori prove e deduzioni (che era onere della parte interessata introdurre in giudizio), avrebbe carattere meramente esplorativo.

Tanto premesso, prima di procedere alle operazioni di riunione fittizia, necessarie ai fini dell'azione di riduzione proposta da S.C., occorre chiarire l'ulteriore profilo controverso tra le parti relativo all'esistenza o meno di una donazione indiretta eseguita in vita dai due de cuius a vantaggio del convenuto.

L'odierna attrice ha dedotto al riguardo che il fratello S.G. avrebbe acquistato l'immobile ove risiede con la famiglia, sito in P. in via C. n. 60, mediante il denaro percepito dai genitori a seguito dell'incasso dei rispettivi TFR.

Ebbene, anche un simile assunto è rimasto sfornito di prova.

Al fine di confortare la propria tesi, S.C. si è, infatti, limitata ad articolare prova con due testimoni che, secondo la prospettazione di parte, avrebbero assistito a una conversazione tenuta presso la casa di S.N. (zia delle parti e sorella di S.G.) nel corso della quale G.F. avrebbe riferito alla cognata S.N. che l'appartamento di via C. n. 60 del figlio G. era stato acquistato con soldi dei due genitori.

Tale prova orale non è stata ammessa, in quanto priva di qualsivoglia riferimento temporale e in ogni caso irrilevante ai fini decisorii, poiché, da sé sola e in assenza di qualsivoglia riscontro esterno (quale, a titolo meramente esemplificativo, documentazione attestante la data di riscossione da parte

dei due de cuius dei rispettivi TFR o documentazione bancaria riferibile ai predetti, in grado di confermare le dichiarazioni eventualmente sentite dai due testi), inidonea ad avvalorare l'esistenza della liberalità dedotta.

E ciò anche alla luce della prova, di contro, fornita dal convenuto al fine di confortare l'inesistenza della dedotta donazione indiretta.

S.G. ha, innanzitutto, documentato (v. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione) di avere contratto, in data 29.10.1991, un mutuo fondiario per l'importo di 80.000.000 di L. proprio per l'acquisto, al prezzo di 200.000.000 di L., dell'immobile di via C. n. 60 di cui al successivo atto di compravendita del 20.2.1992 (v. doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione).

Ebbene, anche la sola prova documentale fornita dal convenuto circa il mutuo fondiario da lui contratto per l'importo di 80.000.000 di L. per l'acquisto dell'immobile sarebbe stata di per sé idonea a sconfiggere l'attendibilità delle dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere i testi di parte attrice (non ammessi) in ordine all'integrale pagamento del prezzo di compravendita dell'immobile con denaro dei due de cuius.

A ciò si aggiunga che lo stesso convenuto ha pure prodotto in giudizio (v. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione) cinque matrici di assegni bancari datati 20.2.1992 all'ordine dei venditori dell'immobile (B.A. e R.G.) per il complessivo prezzo residuo, documentando, altresì, le richieste di consegna degli estratti conti bancari per il periodo 1989-1993 rivolte ai relativi istituti di credito al fine di provare l'estinzione del debito nei confronti dei venditori con provvista non riconducibile ai genitori (v. doc. (...) allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.).

E sebbene simili istanze siano rimaste prive di esito positivo in ragione del compiuto decorso dei dieci anni dalla formazione dei documenti di cui è stata chiesta copia (con conseguente venir meno degli obblighi di conservazione da parte degli istituti di credito; v. doc. (...) allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), a ulteriore comprova della riferibilità a sé e alla moglie del denaro impiegato per l'acquisto del bene, il convenuto ha pure prodotto copia di un libretto di deposito intestato alla moglie S.M. da cui si ricava che in data 17.2.1992 era stata ivi depositata la somma di 119.000.000 di L., poi prelevata il 19.2.1992 (v. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.), ossia il giorno prima della stipula dell'atto di compravendita da parte del marito e della prospettata emissione degli assegni bancari in favore dei venditori per il saldo dovuto.

Dunque, ribadito che l'odierna attrice, su cui gravava il relativo onere, non ha fornito prova in ordine all'esistenza della prospettata donazione indiretta, osserva, invero, il Collegio che tutti gli elementi introdotti in giudizio dal convenuto, complessivamente considerati, depongono, comunque, verso l'insussistenza di una simile liberalità, di cui non si terrà, dunque, conto ai fini delle operazioni di calcolo strumentali all'azione di riduzione proposta.

Ciò posto, venendo al merito delle restanti domande proposte da S.C., occorre muovere dalla domanda volta ad ottenere la riduzione del testamento olografo (pubblicato in data 8.1.2014) del padre S.G. (nato a P. il (...) e ivi deceduto il 20.9.2013) e la conseguente reintegra della quota di riserva a lei spettante quale erede legittimario.

Al riguardo, va innanzitutto rammentato, in punto di diritto, che l'individuazione della quota di riserva in cui un legittimario leso deve essere reintegrato richiede la previa determinazione del valore dell'asse ereditario e della quota di cui il de cuius poteva disporre.

In applicazione dell'art. 556 c.c. occorre, quindi, procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; dopodiché, dal "relictum" si detraggono i debiti contratti dal defunto e quelli sorti a causa della morte, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum", al netto dei debiti ereditari, ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564 c.c.), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota di riserva ad esso spettante (cfr., per tutti, Cass. 12919/2012).

Venendo al caso di specie, al fine di procedere alle valutazioni necessarie all'istruzione della domanda di riduzione proposta, è stato conferito incarico al c.t.u. arch...., al cui elaborato, depositato il 11.1.2021, si rinvia, con particolare riferimento alle stime dei beni alle data oggetto dei quesiti a lui rivolti. Dette stime vengono pienamente condivise dal Collegio, avendo il c.t.u. analiticamente dato conto dei criteri (oggettivi e riscontrabili) impiegati nell'espletamento dell'incarico ed avendo egli risposto in maniera esaustiva e convincente alle osservazioni mosse sul punto da parte attrice.

Per quel che qui rileva, il nominato ausiliario ha accertato che il relictum di S.G., di cui fanno parte i beni immobili indicati dalle parti e i beni mobili rinvenuti, alla data di apertura della sua successione (20.9.2013), aveva un complessivo valore di Euro 197.355,00 ed era così composto:

1) Quota di 1/2 di proprietà dell'appartamento sito in P. via C. P. n.(...) scala C piano III, distinto in catasto fabbricati foto (...) p.lla (...) sub (...), dal valore di Euro 76.700,00;

2) Quota di 1/2 di proprietà della villa con annessi accessori sita in M. (P.) contrada P. dell'occhio, distinto in catasto fabbricati al foglio (...) p.lla (...), dal valore di Euro 106.750,00;

(...)) Quota di 1/2 di proprietà dell'immobile sito in T. (P.) contrada P. dell'occhio terreno lungo la strada "Corso Reggia" censito al Catasto terreni del Comune di T. al foglio (...) p.lla (...), dal valore di Euro 11.200,00;

4) Quota di 1/2 dei beni mobili esistenti presso l'abitazione di cui al punto 1), dal valore di Euro 2.705,00;

5) Quota di 1/2 della sepoltura cimiteriale nel comune di T., priva di valore venale.

Escluso, per quanto finora detto, l'esistenza di donatum e in assenza di debitum, operando la riunione fittizia secondo i principi di diritto sopra enucleati, il valore dell'asse ereditario di S.G. ha, dunque, un valore di Euro 197.355,00.

Considerato che, al momento della sua morte, S.G. lasciava la moglie G.F. e i due figli parti dell'odierno giudizio, trovando applicazione l'art. 542 c.c., alla moglie spettava una quota di riserva pari a $\frac{1}{4}$ del patrimonio, dal valore di Euro 49.338,75, e a ciascuno dei due figli una quota di riserva pari a $\frac{1}{2}$ della metà del patrimonio, equivalente dunque, anch'essa, a $\frac{1}{4}$ del patrimonio, ossia dal valore di Euro 49.338,75. Anche la quota disponibile (anch'essa pari a $\frac{1}{4}$ del patrimonio relitto) ammonta ad Euro 49.338,75.

Ebbene, considerato che S.G. ha lasciato per testamento alla figlia S.C. la quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà dell'appartamento sito in P. via C. P. n.(...) scala C piano III, distinto in catasto fabbricati foto 49 p.lla (...) sub (...), dal valore di Euro 76.700,00, nonché la quota di $\frac{1}{2}$ di beni mobili rinvenuti alla sua morte dal complessivo valore di Euro 1.150,00 (di cui Euro 950,00 per il "quadro caprette Mirabella" e Euro 200,00 per la sala pranzo), avendo ella ricevuto beni dal complessivo valore di Euro 77.850,00, risulta pienamente rispettata la sua quota di riserva, dal valore di Euro 49.338,75.

L'azione di riduzione del testamento paterno proposta dall'attrice sull'assunto dell'intervenuta lesione dei suoi diritti di erede legittimaria risulta dunque infondata.

Alle stesse considerazioni deve pervenirsi in relazione all'azione di riduzione proposta avverso il testamento olografo pubblicato il 15.6.2016 e compilato dalla madre G.F. (nata a T. il 24.2.1924 e deceduta a Palermo il 6.2.2016).

Il relictum della de cuius G. (composto dalla quota del 50% dei medesimi beni, mobili e immobili, che componevano l'asse del marito premorto) aveva, alla data della sua morte, ossia il 6.2.2016, il complessivo valore di Euro 185.805,00, così determinato:

1) Quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà dell'appartamento sito in P. via C. P. n.(...) scala C piano III, distinto in catasto fabbricati foto (...) p.lla (...) sub (...), dal valore di Euro 77.500,00;

2) Quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà della villa con annessi accessori sita in M. (P.) contrada P. dell'occhio, distinto in catasto fabbricati al foglio (...) p.lla (...), dal valore di Euro 95.700,00;

(...)) Quota di $\frac{1}{2}$ di proprietà dell'immobile sito in T. (P.) contrada P. dell'occhio terreno lungo la strada "Corso Reggia" censito al Catasto terreni del Comune di T. al foglio (...) p.lla (...), dal valore di Euro 9.900,00;

4) Quota di $\frac{1}{2}$ dei beni mobili esistenti presso l'abitazione di cui al punto 1), dal valore di Euro 2.705,00;

5) Quota di 1/2 della sepoltura cimiteriale nel comune di T., priva di valore venale.

Va al riguardo precisato che, diversamente da quanto affermato da parte attrice, non essendo stata vittoriosamente proposta da G.F., né dai suoi eredi per suo conto, azione di riduzione del testamento del marito, non può essere ricompreso nel suo relictum anche il valore della quota di riserva che le sarebbe spettato quale erede necessario del marito.

Ciò detta, esclusa, per le ragioni precedentemente esposte, la prova dell'esistenza di donatum, va, invece, considerato ai fini della riunione fittizia, quale debitum, l'importo di Euro 1.868,80 che il convenuto ha provato di avere speso (v. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione) in occasione della commemorazione funeraria della madre (essendo, infatti, il passivo ereditario da considerare ai fini dell'operazione contabile di riunione fittizia composto sia dai debiti propri del defunto che da quelli sorti in occasione della sua morte).

Eseguiti, dunque, i calcoli di cui all'art. 556 c.c., ai fini della riunione fittizia, l'asse ereditario aveva un valore, alla sua morte, di Euro 183.936,20 (185.805,00 relictum - 1.868,80 debitum = 183.936,20).

Considerato che, al momento della sua morte, G.F. lasciava due figli, trovando applicazione l'art. 537, comma 2, c.c., a ciascuno di essi spettava una quota di riserva pari alla metà dei 2/(...) del patrimonio, equivalente, dunque, a 1/(...) del patrimonio, dal valore di Euro 61.312,06.

Ebbene, anche in questo caso, considerato che la de cuius G. ha attribuito con testamento alla figlia odierna attrice la quota di 1/2 di proprietà dell'appartamento sito in P. via C. P. n.(...) scala C piano III, distinto in catasto fabbricati foto (...) p.lla (...) sub (...), dal valore di Euro 77.500,00, nonché la quota di 1/2 di beni mobili rinvenuti alla sua morte dal complessivo valore di Euro 1.150,00 (di cui Euro 950,00 per il "quadro caprette Mirabella" e Euro 200,00 per la sala pranzo), avendo ella ricevuto beni dal complessivo valore di Euro 78.650,00, risulta pienamente rispettata la sua quota di riserva, dal valore di Euro 61.312,06.

Per tali ragioni, anche l'azione di riduzione proposta avverso il testamento materno va rigettata.

Procedendo adesso alla domanda di rimborso delle spese funerarie sostenute in occasione della morte della madre proposta, in via riconvenzionale, dal convenuto, risultano provati esborsi da quest'ultimo sostenuti per Euro 1.868,80 (v. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione).

Considerato che i debiti sorti in occasione della morte si ripartiscono, ex art. 752 c.c., tra gli eredi secondo le rispettive quote e considerato che l'attrice S.C. ha ricevuto una quota ereditaria del 42,32% (a ciò corrispondendo la quota a lei attribuita per testamento dal valore di Euro 78.650,00 rispetto all'intero relictum dal valore di Euro 185.805,00), ella è tenuta al rimborso in favore del fratello convenuto dell'importo di Euro 790,88 (pari al 42,32% del peso ereditario di Euro 1.868,80), essendo, invece, rimasto sfornito di prova il controcredito che ella ha dedotto di vantare nei confronti del

fratello per oneri condominiali (non documentati) da lei asseritamente corrisposti in relazione all'immobile costituente casa coniugale dei defunti genitori.

Per quanto finora detto, si provvede come da dispositivo.

Avendo riguardo all'esito del giudizio, l'attrice, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore indeterminabile-complessità bassa: parametri medi per tutte le fasi).

Anche le spese della c.t.u. espletata in corso vanno poste a carico dell'attrice, rimasta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:

- RIGETTA tutte le domande proposte da S.C.;
- in accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto, CONDANNA S.C. al pagamento in favore di S.G., a titolo di rimborso, di Euro 790,88;
- CONDANNA S.C. al pagamento delle spese di lite in favore di S.G., liquidate in Euro 7.616,00, oltre iva, cpa e spese generali nella misura di legge;
- PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto.

Conclusione

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2023.